

il camorrista imprenditore .

Paragrafo 5

La posizione di Letizia Alfonso - (capo a) della rubrica)

Non dissimile dalla posizione degli altri tre imprenditori operanti nel medesimo settore merceologico, quella della produzione del calcestruzzo, quella di Letizia Alfonso.

Storicamente legato alle organizzazioni camorriste casertane, il Letizia, al pari di Palladino e degli altri, in ragione di un “dare” all’organizzazione, era beneficiario di un “avere” : il suo mercato, cioè, veniva tracciato, perimetralto, dalle attività e dagli interessi del sodalizio camorrista che egli stesso retribuiva.

La presente indagine consentiva di lumeggiare il meccanismo di ‘cooptazione camorrista del fornitore’. Nel capitolo 7 della presente trattazione, infatti, si vedrà come il sodalizio individuava proprio nel Letizia il fornitore del calcestruzzo necessario per erigere il Centro Commerciale. Ma soprattutto risultava da quelle indagini,, in modo assolutamente chiaro , che – in evidente funzione remunerativa per il clan – il Letizia forniva – o meglio , avrebbe soprattutto fornito – il calcestruzzo a prezzi di gran lunga maggiorati rispetto a quelli di mercato. così come emergeva non solo dalle intercettazioni telefoniche, ma, anche, dalle stesse dichiarazioni dei pur intimiditi “fruitori finali” del prodotto. E il dato deve fare profondamente riflettere : la circostanza che degli imprenditori, in questo caso i costruttori del centro (più esattamente coloro i quali avevano avuto in sub-appalto l’opera) , che dovrebbero avere come loro fine “istituzionale” il guadagno, l’utile, e il risparmio sui costi , acquistassero consapevolmente un prodotto essenziale come il calcestruzzo ad un prezzo maggiorato, è più che eloquente espressione della capacità di coartazione della libertà d’impresa che il contesto camorristico in cui operavano era capace di esprimere.

Come si vedrà il Letizia risultava particolarmente legato, per motivi di affari e di parentela, a due dei principali protagonisti della vicenda Centro Commerciale “Il Principe”, vale a dire a Corvino Nicola e a Di Caterino Nicola, non a caso anche loro espressione del sodalizio camorrista dei casalesi.

Ma la storia imprenditoriale-camorrista del Letizia aveva origini ben più lontane .

Si riportano, in proposito, alcune delle dichiarazioni rese dai Collaboratori di Giustizia sul conto di LETIZIA Alfonso, che da classico imprenditore colluso, manteneva rapporti cordiali ed interessati, non solo con i casalesi (come era normale per un imprenditore originario di Casale) ma anche con i Mondragonesi posto che i suoi impianti erano ubicati proprio in zona di Mondragone.

Le prime dichiarazioni dei collaboratori

SCHIAVONE Carmine – 29.10.1996

...omissis....Il gruppo dei Casalesi doveva esercitare il controllo sull’opera, che esso stesso gestiva dal punto di vista camorrista, attraverso i LA TORRE di Mondragone, che avrebbero dovuto inserire la MASSICANA Calcestruzzi con LETIZIA Alfonso detto “Pezza a Culo”, attraverso PAPA Giuseppe insieme a LIGATO Raffaele detto Tonino e ABBATE Antonio, nipote di quest’ultimo nella zona di Sparanise- Pignataro, attraverso DE ANGELIS Gennaro nella zona di Cassino. ...omissis....Mi viene chiesto se conosco LETIZIA Nicola e rispondo che è il figlio di Alfonso “Pezzacculo”, di origine Casalese ma residente a Mondragone. LETIZIA Alfonso con tutti i figli è stato sempre legato all’organizzazione camorrista casertana, ed in particolare inizialmente ad Antonio BARDELLINO, poi a Mario IOVINE, quindi verso la fine del 1990 ai LA TORRE e a Vincenzo DE FALCO. Ho appreso successivamente che nel 1992 i LA TORRE si riappacificarono con i Casalesi e quindi anche LETIZIA Alfonso con i figli rientrò nel sodalizio dei Casalesi ...omissis....I LETIZIA versavano una quota all’organizzazione camorrista traendone il vantaggio della protezione e dell’inserimento nelle grandi opere. I LETIZIA gestivano anche cave di inertii site

nella zona di Mondragone - Carinola. Essi avevano aderito al COVIN. Anche a causa di informazioni fornite da LETIZIA Alfonso all'organizzazione circa pretesi scorretti comportamenti di Michele Fontana nei confronti del medesimo sodalizio camorrista, cui sottraeva la quota sui lavori, venne commesso nel 1992 l'omicidio del citato FONTANA. Il Fontana era cognato di Salzillo Antonio detto "capacchione", cui si appoggiava. Soprattutto tale comportamento determinò l'omicidio del Fontana. Mi viene chiesto di precisare chi mi abbia fornito tali notizie e rispondo che mio figlio Mattia mi riferiva che LETIZIA Alfonso istigava l'organizzazione fornendo informazioni negative sul conto del FONTANA ...omissis....LETIZIA Alfonso entrò a far parte dell'organizzazione di BARDELLINO fin dagli anni 77-78 allorchè il BARDELLINO trovò rifugio presso di lui per sottrarsi alle ricerche delle autorità di Polizia dopo l'omicidio commesso in Marano, per il quale il BARDELLINO era ricercato e poi venne prosciolto. Mi viene chiesto di riferire ulteriori specificazioni sul conto di LETIZIA Nicola e posso dire che è lui che gestisce insieme al padre sia la Società in Mondragone, sia le cave di inerti, sia le altre attività economiche ...omissis.... . LETIZIA Alfonso operava per conto di Antonio BARDELLINO, anche nei rapporti con la banca MASSICANA. ...omissis.... . LETIZIA Alfonso aveva una quota di proprietà della banca, come prestanome di Ernesto e Antonio BARDELLINO. ...omissis.... Secondo quanto dicevano lo stesso Ernesto BARDELLINO, LETIZIA Alfonso , BENEDUCE Alberto, ESPOSITO Luigi e Mario, DE FALCO Vincenzo e Nunzio la banca MASSICANA era a disposizione della nostra organizzazione e riciclava il denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, dal traffico di armi e dalle estorsioni ...omissis.... LETIZIA Alfonso con il figlio Nicola ed altro, che mi sembra si chiami Domenico. erano appartenenti a pieno titolo all'organizzazione. ...omissis....

AUDIZIONE DEL TESTE SCHIAVONE CARMINE E DEL PERITO VILLANI
FRANCESCO NEL P.P. 16594/R98 NEI CONFRONTI DI: AVERSANO STABILE
ANDREA + ALTRI del 21.06.2001:

...omissis....P.M.: quale era il rapporto che si instaurava tra il Cedic e tutti gli imprenditori consorziati al Cedic? Teste: al Cedic facevano parte all'epoca la Massicana Calcestruzzi di Mondragone di cui il proprietario era uno di Casale, Alfonso Letizia detto "pezza 'a culo"; c'era la General Beton; c'era un'altra calcestruzzi che era di Gaetano Iorio, ora non ricordo come si chiamava; ...omissis....Teste: perchè venivano controllate dal clan. Dif.: in che senso? Teste: per dire: quando "pezza a culo", Letizia Alfonso co... ve lo dico io: se ne è uscito dal... non è che poteva rispondere o prendere grosse opere pubbliche quali Regi Lagni o superstrada! Bensì altri lavori che faceva se li faceva o con fatturazione o a nero e, al posto di pagare - all'epoca- 1000 lire al metro cubo, ne pagava 2000 e che passavano attraverso il gruppo di Augusto La Torre al De Falco ed andavano alla cassa, quindi non è che ...omissis....

Ecco le dichiarazioni di **DE SIMONE DARIO** del 14.07.2004, da cui emergeva, a dimostrazione del rapporto organico del Letizia con il clan casalese come costui – declinando una ecletticità criminale che, per l'appunto, è conseguenza di un rapporto di piena ed assoluta solidarietà con l'organizzazione camorrista si prestava ad ogni sorta di attività criminale, in questo caso lo smaltimento illegale di rifiuti, richiesta dal sodalizio casalese, di cui, all'epoca, il De Simone stesso, specie nel settore "rifiuti" era eminente esponente :

...omissis....si tratta, comunque, di una profonda cava utilizzata per l'estrazione di sabbia nella titolarità di LETIZIA ALFONSO; questi mensilmente versava una somma di danaro al clan commisurata al quantitativo di sabbia estratta, pari, all'incirca, a 20-30 milioni per mensilità; si tratta di un'attività che è cessata agli inizi degli anni '90. Era lo stesso LETIZIA a portarmi la rendicontazione dei quantitativi smaltiti attraverso

cui calcolavamo la somma a noi dovuta. Qualora all'interno delle cave si siano smaltiti rifiuti tossici, ciò deve essere accaduto in modo sporadico e, al di là della responsabilità del gestore della cava, non sono in grado di dire altro ...omissis....

Tracciavano un profilo del Letizia assolutamente sovrapponibile rispetto a quello fino ad ora visto, le dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia di area casalese, vale a dire quelle di Diana Luigi, già Bidognettiano e poi scissionista, e quelle di Carrino Anna, convivente del capo clan Bidognetti Francesco, che evidenziavano il rapporto di assoluta e reciproca fiducia fra Letizia ed il sodalizio, di scambio di favori in diversi ambiti e settori, rimanendo il nerbo del rapporto ancorato allo scambio denaro contro imposizione delle sue forniture.

Le dichiarazioni successive

DIANA Luigi del 07.03.2007:

...omissis.... A D.R.: ho conosciuto LETIZIA Alfonso detto pezza 'a culo alla fine degli anni '80. Guido MERCURIO lo portò a casa di BIDOGNETTI Francesco, ed in quella occasione io lo conobbi. Si tratta di una persona molto ben voluta dai casalesi. Il LETIZIA scaricava cemento dappertutto e pagava una quota al clan BIDOGNETTI ...omissis....

CARRINO Anna del 11.04.2008:

...omissis.... La seconda questione riguarda invece il fatto che affittammo una casa in Via Porchiera di Castelveturno ad una persona . Io detti incarico ad Alfonso LETIZIA di curare questo affare ma si erano presentati i carabinieri con la mia foto chiedendo all'affittuario se il padrone della villa fossi io. ...omissis....

DIANA Luigi del 14.10.2009:

Proprio io ho assistito ai colloqui che IORIO Gaetano ha avuto con i capi del GRUPPO BIDOGNETTI, ma so dei suoi rapporti con i capi degli altri gruppi perché nelle riunioni dei capi del gruppo all'interno del CLAN DEI CASALESI si parlava solo di due imprenditori come "fidatissimi" del clan DEI CASALESI: IORIO Gaetano e LETIZIA Alfonso. Ho conosciuto IORIO Gaetano nel 1988; ricordo con precisione il periodo perché lo andavo a chiamare su indicazione di BIDOGNETTI Francesco e DE FALCO Vincenzo soprattutto quando dovevamo fare i conti della cassa del clan

Ecco ora le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di area mondragonese.

Dalle stesse emergevano tre profili rilevanti del rapporto che legava il Letizia alla camorra :

- 1) il pagamento di una somma fissa al clan Mondragone. E, come si è visto e detto, questo dato è neutro, potendo corrispondere , a seconda dei casi, ad una attività estorsiva, nell'ipotesi in cui al pagamento non corrisponda alcuna utilità per l'imprenditore, ovvero ad una dimostrazione di un collegamento organico dell'imprenditore al clan laddove al pagamento corrisponda una utilità o vantaggio erogato all'imprenditore per il tramite del sodalizio ;
- 2) l'adesione del Letizia, negli anni 80', al Covin, vale a dire al consorzio di estrattori di sabbia, governato dal clan e che garantiva il monopolio delle forniture al sodalizio stesso (cfr allegata sentenza Spartacus) ;
- 3) le richieste di favori, anche gravissimi, quale quello di picchiare i sindacalisti scomodi , fatte dal Letizia al clan.

AUDIZIONE DEL TESTE LA TORRE AUGUSTO E DELL'IMPUTATO SCHIAVONE WALTER NEL P.P.18844/97 A CARICO DI ABBATE ANTONIO + ALTRI del 02.10.2003.

...omissis....questa Massicana Calcestruzzi. Lei ricorda qualcosa su questo argomento? Teste: sì, sì, sarebbe la calcestruzzi che poi è annessa anche alla cava di breccia, che

partecipava al consorzio di cui abbiamo parlato ieri, di Alfonso Letizia, che non è originario di Mondragone ma vive a Mondragone da moltissimi anni. G.a.L.: e lei che rapporti aveva con questo Alfonso Letizia? Teste: i rapporti con Alfonso Letizia erano che... a parte che lui mi dava cinque milioni al mese come estorsione per la calcestruzzi e in più io prendevo i soldi per la cava -come ho detto- tramite Mario Iovine e Stefano Reccia per il consorzio e poi ogni metro di calcestruzzi che lui metteva a Mondragone o a Falciano del Massico o a Carinola mi dava tremila lire al metro ...omissis....

SPERLONGANO Mario del 02.09.2003:

...omissis.... Era un soggetto disponibile, tanto che già in passato aveva raccolto delle estorsioni per nostro conto; in particolare l'estorsione che veniva versata da LETIZIA Alfonso della calcestruzzi detto pezz a culo, veniva lasciata presso lo studio del Geom.

VALENTE Giuseppe del 09.06.2003:

...omissis.... L'Ufficio chiede al Valente se sia a conoscenza di eventuale attività estorsiva nei confronti di tale LETIZIA Alfonso. Il Valente dichiara: conosco la vicenda estorsiva di Alfonso LETIZIA detto "Pezze a Culo" perché me ne sono sempre interessato. Ricordo che la estorsione risale a molto tempo fa ...omissis....Ad ogni modo dal 1991 mi sono sempre interessato io di riscuotere l'estorsione che il LETIZIA corrispondeva. Alfonso LETIZIA è un imprenditore che si occupa di vendita di calcestruzzo ed ha un cava nei pressi di Falciano del Massico, molto vicino a dove sta NUGNES.

PICCIRILLO Stefano del 04.12.2002:

...omissis.... da come mi disse Peppe, veniva da don Alfonso Letizia per cui si sarebbe dovuto picchiare un sindacalista, ma non lo facemmo. E' molto probabile che sia questo sindacalista. IL PUBBLICO MINISTERO - Lei, però, non sa? PICCIRILLO STEFANO - No. Peppe mi disse: "Ha detto don Alfonso Letizia che si devono picchiare due sindacalisti"

PICCIRILLO Stefano del 05.09.2002:

...omissis.... PICCIRILLO STEFANO - E' quello che ha la causa di cui abbiamo detto e ha pure una calcestruzzi. Si tratta di Alfonso Letizia. IL PUBBLICO MINISTERO - Che faceva? Pagava al clan? PICCIRILLO STEFANO - Sì. Ho visto che stava proprio nella lista... Attualmente la lista di tutti i nomi ce l'ha Amerigo. Di questo fatto non vuole proprio sapere ...omissis....A D.R.: Con il soprannome «pezze a culo» si indica l'imprenditore Letizia Alfonso del calcestruzzo. Costui paga al clan fin dai tempi di Renato Pagliuca".

ESCUSSIONE DEL TESTE PICCIRILLO STEFANO NEL P.P.445/06 A CARICO DI CORNACCHIA ERNESTO + 12 del 19.01.2007

...omissis....Sì, nel periodo 1989/90 già era iniziata, già avevano questi rapporti con Alfonso Letizia. Dif.: Quindi questo è il periodo in cui nacque questa estorsione, giusto? Teste: Quello che io ricordo in questo periodo iniziava. Alfonso Letizia ci aveva dato un incarico che c'era un sindacalista che gli dava fastidio e che si doveva picchiare, si doveva... ...omissis....

PICCIRILLO Stefano del 05.09.2002:

...omissis....A.D.R.: con il soprannome PEZZE A CULO si indica l'imprenditore LETIZIA Alfonso del calcestruzzo. Costui paga al clan fin dai tempi di Renato PAGLIUCA e forse già da prima direttamente ad Augusto. So che il LETIZIA è uno dei nomi della lista delle entrate che ha in possesso Amerigo DI LEONE. Paga cinque

milioni di lire al mese ...omissis....

ESAME DELL'IMPUTATO LA TORRE AUGUSTO del 06.03.2007:

Imputato: Il 50% dell'utile più ovviamente che dovevano prendere poi il cemento dove dicevamo noi, quindi o alla SpA Calcestruzzi o da Alfonso Letizia, la Massicana, il materiale dalla Mondragonese, che ovviamente oltre a favorirli con i pagamenti ma avevamo anche noi un introito, cioè non è che era una pubblicità -così-gratuita, dalla Calcestruzzi prendevamo tre mila lire al metro quadro o cinque mila lire se l'offerta veniva accolta in pieno, cioè a prezzo di mercato pieno senza sconto, e dalla Mondragonese avevamo anche... a parte che avevamo già uno stipendio come estorsione, in più prendevamo una percentuale sulla vendita di grossi quantitativi ...omissis....

Nonostante il ruolo di rilievo rivestito dal Letizia come emerge dagli elementi a suo carico, lo stesso sino ad ora non è stato sottoposto a procedimenti penali per fatti di particolare gravità.

Questi i dati emersi nelle ricerche in banca dati :

Scheda personale S.D.I. (Sistema D'Indagine in uso alle FF.PP.)

in data 25.06.2009 revocati arresti domiciliari per "sanzioni per attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi" ambito procedimento 25273/09 RGIP;

in data 25.06.2009 revocati arresti domiciliari per "violazioni di sigilli" ambito procedimento 5018/09 RIMC;

in data 03.06.2009 arresti domiciliari disposti dal GIP di S. Maria C.V. (CE) per "sanzioni per attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi" e "violazioni di sigilli" ambito procedimento 1129/09 RGIP;

in data 31.01.2009 notizia di reato della Guardia di Finanza di Caserta per "un intervento effettuato sulla cava della societa' ecla sas ha permesso di accertare che l'attivita' estrattiva era in corso in una zona della cava già sottoposta a vincolo di sequestro preventivo emesso nel 2005 dal tribunale di santa maria capua vetere. inoltre sono state rilevate numerose condizioni di pericolo a causa di un'escavazione eseguita negli anni senza che fossero state seguite le comuni regole prescritte dalle norme in materia (presenza di pareti verticali alte anche oltre 100 metri, poste in contropendenza, mancata ricompo- sizione ambientale, pericolo di crolli). pertanto e' stato sottoposto a sequestro l'intero sito di cava e l'annesso impianto industriale di frantuma- zione inerti"

in data 04.07.2005 notizia di reato della Guardia di Finanza di Caserta per i reati cui agli artt. 416, 479, 624, 640, 678, 734 c.p.

in data 07 luglio 2005 il comando nucleo provinciale polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caserta in prosecuzione dell'attività di polizia giudiziaria segnalata con il fatto in riferimento dava esecuzione al provvedimento nr. 14165/03 del gip presso il Tribunale di SMCV emesso, tra l'altro , nei confronti di Letizia Alfonso in qualità di rappresentante della cava Letizia sas sita in Falciano del Massico (ce) località cesque e sede legale in mondragone (ce")

in data 18.10.2000 notizia di reato della Guardia di finanza di Mondragone per reati finanziari

in data 31.07.2000 archiviazione per 416 bis c.p. "la procura della repubblica presso il tribunale di roma con nota datata 21/07/2005 comunicava che il citato letizia alfonso non era mai stato iscritto nell'ambito del procedimento penale n.4398/96 e 16448/96 r.g., peraltro il procedimento, generato con nota della locale digos in data 24/03/1997, veniva archiviato in data 31/07/2000.

In data 28.09.1988 notizia di reato dei carabinieri di Falciano del Massico (CE) per reati ambientali;

In data 26.09.1988 notizia di reato dei Carabinieri di Mondragone (CE) per settore

inquinamento acque - D.LGS 152/99;

In data 07.01.1985 notizia di reato dei carabinieri di Napoli per porto abusivo e detenzione armi.

Anche per il Letizia dunque appare possibile condividere, sulla base del convergente e plurimo narrato dei collaboratori, la prospettazione accusatoria che inquadra la condotta illecita dell'indagato nell'ipotesi associativa in senso stretto. Le condotte del Letizia, descritto come fidatissimo del clan sin dai tempi di Bardellino, possono considerarsi indici rivelatori inequivoci della partecipazione all'associazione.

Paragrafo 6- Associazione,Concorso esterno, Favoreggiamento

Le considerazioni svolte nel presente capitolo dedicato agli imprenditori intranei al clan unitamente a quanto riferito nei paragrafi precedenti richiedono una breve digressione in diritto sui criteri utilizzati, in base agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, per poter distinguere rispetto alla condotta associativa come descritta dall'art. 416 bis c.p., la condotta del concorrente esterno e la condotta del favoreggiatore. Ciò al fine di verificare se le valutazioni sino ad ora compiute rispetto alle condotte degli indagati di cui al capo A sinora descritte (per alcuni la contestazione cautelare descrive una condotta partecipativa in senso stretto, per altri una condotta di concorso esterno) rispondano ai criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza in materia.

E' notorio, infatti, che con la particolare formulazione dell'articolo 416 *bis* il legislatore ha adottato un modello 'descrittivo' dell'illecito tratto dalla concreta esperienza criminologica, essendo stata compiuta una valorizzazione di 'elementi caratterizzanti' della fattispecie (**l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate condizioni di assoggettamento e di omertà**) desunti da dati 'fenomenologici' riscontrati in alcune realtà territoriali del nostro paese.

Ciò, come giustamente rilevato in dottrina, ha comportato una sorta di 'alterazione' dell'ordinario metodo di incriminazione delle fattispecie orientate alla tutela dell'ordine pubblico (art.416 cd. *semplice*) e basate sul rilievo penalistico del solo 'accordo finalizzato alla commissione indeterminata di delitti' (cui si accompagni un *minimum* di substrato organizzativo), atteso che il carattere 'tipico' dell'associazione che possa dirsi mafioso/camorristica è riscontrabile **solo nella misura in cui all'accordo tra più soggetti sia oggettivamente ricollegabile** – per il metodo 'operativo' seguito, per la qualità soggettiva degli associati, per il radicamento criminale sul territorio... - **un concreto effetto di 'intimidazione ambientale'**, tale da rendere possibile il perseguimento dei particolari fini (alterazione delle regole del mercato, alterazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione nell'aggiudicazione di appalti, o realizzazione di profitti ingiusti mediante lo svolgimento di attività illecite, ecc...) previsti dalla norma .

Pur non richiedendo, pertanto, la norma in parola la 'necessaria consumazione' di delitti-scopo e prevedendo la punibilità anche per le sole condotte associative di per sé considerate (data la natura di reato di pericolo – sia pure concreto – in rapporto al bene protetto), è infatti **evidente** (ed in tal senso si parla di reato associativo a '*struttura mista*') che i caratteri 'tipici' dell'associazione in parola, prima evidenziati, rendono necessario un '**minimo**' di operatività o comunque postulano l'**esistenza di una concreta carica intimidatoria**' (si vedano tra le altre, Cass. 6.12.'94, *Imerti* e Cass. 19.12.'94, *Magnelli*) derivante dal modo di atteggiarsi o di comportarsi (anche pregresso) da parte (almeno) di quei soggetti che rendano con chiarezza **riconoscibile all'esterno tale fondamentale caratteristica**. In altre parole, va detto che una associazione può essere qualificata in sede giudiziaria come 'mafioso-camorristica' esclusivamente ove risulti che il suo *modus operandi* sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) della **violenza e minaccia**, tale da generare quel senso di

‘timore’ e ‘insicurezza’ per la propria persona o i propri beni che induce la generalità dei consociati a ‘piegarsi’ alle diverse richieste di ‘vantaggi’ provenienti dagli associati. In tal senso, pur non essendo necessario che tale ‘metus’ sia ricollegabile alla persona di ogni ‘singolo’ soggetto partecipe (*cfr.* sul punto Cass.. 13.6.’87 e Cass. 10.5.’94, *Matrone*) od al suo modo di agire, è evidente che tale aspetto caratterizza, in via strutturale, la compagine associativa **nel suo complesso**.

Ciò posto, volendo brevemente esaminare i requisiti tipici delle condotte **partecipative**, va osservato che nei venti e più anni di vigenza della fattispecie *de qua* la dimensione applicativa ha fortemente risentito, come sovente accade, della particolarità delle vicende oggetto di giudizio, degli aspetti socio-criminologici correlati alle stesse e degli specifici ‘materiali dimostrativi’ portati all’attenzione dei giudicanti.

La copiosa elaborazione giurisprudenziale (non riproducibile integralmente in questa sede) ha avuto principalmente ad oggetto la identificazione dei caratteri concreti e fattuali della nozione normativa di ‘**partecipazione**’ (per la intrinseca ‘elasticità’ del concetto utilizzato), nonché la distinzione tra tale condotta e quelle di ‘concorso esterno’ o di ‘favoreggiamento’.

Sul punto, occorre anzitutto dire che a parere di questo Giudice può condividersi il filone giurisprudenziale che (a partire dalla decisione della Cassazione del 13.6.’87, *Altivalle*) richiede per la punibilità a titolo di **partecipazione** la verifica dimostrativa della ricorrenza di un **duplice aspetto**: sul terreno **soggettivo** va riscontrata l’*affectio societas*, ossia la **consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati**; sul piano **oggettivo**, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta ‘messa a disposizione’ delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole ‘evanescenza’ sul piano probatorio, contrasterebbe col fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all’art.25 Cost.), va riscontrato in **concreto** il ‘**fattivo inserimento**’ nell’**organizzazione criminale**, attraverso la ricostruzione (mediante l’esame delle fonti probatorie acquisite) di un preciso ‘**ruolo**’ svolto dall’agente o comunque di singole condotte che – per la loro particolare **capacità dimostrativa** – possano essere ritenute, appunto, quali ‘**indici rivelatori**’ (mediante l’applicazione di ragionevoli massime di esperienza)

In altre parole, ciò che rileva ai fini della valutazione in sede giudiziaria di ‘appartenenza’ ad un gruppo avente le caratteristiche prima illustrate **non è la qualità astratta e ‘formale’ di affiliato** quanto la possibilità di **attribuire** al soggetto in questione, mediante l’apprezzamento delle specifiche risultanze probatorie, la **realizzazione di un qualsivoglia ‘apporto concreto’ alla vita dell’associazione**, tale da far ritenere **avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva** (si vedano, tra le altre, Cass. Sez. VI, 5.10.’00, imp. *Di Carlo*, ove si richiede espressamente l’individuazione, da parte del giudice di merito, di *puntuali e pertinenti elementi di fatto, logicamente indicativi di un perdurante inserimento dell’imputato nella organizzazione mafiosa*, atteso che al fine della affermazione di penale responsabilità *non rilevano mere situazioni di status, ma la fattiva partecipazione del soggetto ad un sodalizio, nel periodo indicato nella imputazione,*)

Peraltro, ed in ciò – come vedremo - va individuata la ‘linea di confine’ tra la **partecipazione** ed il **concorso esterno**, va precisato che la scelta di ‘valorizzare’ (almeno) un comportamento concreto quale ‘**indice rivelatore**’ dell’avvenuto inserimento nella organizzazione, pur spostando – doverosamente - l’indagine del giudicante sul terreno della ‘materialità’, non comporta l’adesione ad un pieno ‘paradigma causale’ circa l’identificazione della condotta di partecipazione punibile.

In effetti va chiarito che il **comportamento** che – caso per caso – potrà essere ‘elevato’ ad ‘indice rivelatore’ dell’**inserimento** **non** deve necessariamente possedere – di per sé –

una elevata carica di ‘apporto causale’ alla vita dell’associazione (ferma restando la sua ‘apprezzabilità’), atteso che lo stesso funge – a ben vedere - da ‘metro di verifica’ della generica ‘indicazione’ (in positivo o in negativo) di *appartenenza* al gruppo fornita dalle fonti dichiarative e può limitarsi alla rappresentazione di una **condotta di per sé anche lecita** (se non correlata al contesto associativo), **purchè dimostrativa dei caratteri soggettivi ed oggettivi prima evidenziati** (*cfr.*, in tal senso, anche Cass. Sent. n. 1525 del ’97, *Pappalardo*).

Ciò comporta, peraltro, una particolare ‘interrelazione’ tra l’esame della fatispecie di diritto sostanziale e la dimensione strettamente processuale e ‘probatoria’, come più volte segnalato sia dalla dottrina più avveduta che dalla recente giurisprudenza, in un’ottica di valutazione ‘unitaria’ dei contributi dimostrativi (*cfr. Cass. Sez. II, 15.10.’04, Andreotti,*)

Concorso esterno nel reato associativo e condotte di favoreggiamento.

La ricostruzione operata, sia pure sinteticamente, dei caratteri tipici della ‘*partecipazione punibile*’ rende possibile precisare i confini delle ulteriori condotte penalmente rilevanti..

L’autorevole intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione del 30.10.’02, imp. *Carnevale* ha radicato, infatti, la tesi (peraltro risalente nel tempo e dogmaticamente preferibile) della **ammissibilità** del concorso *ex art.110 c.p.* anche in riferimento alla **fatispecie plurisoggettiva di associazione**, con la precisazione che assume la qualità di concorrente ‘esterno’ nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che – *priva dell’affection societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell’associazione*, fornisce un **concreto, specifico, consapevole e volontario contributo**, purchè questo abbia un’**effettiva rilevanza causale** ai fini della **conservazione o del rafforzamento** dell’associazione e sia comunque **diretto** alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

A ben vedere, dunque, la rilevanza e la stessa ‘verificabilità empirica’ delle condotte di concorso ‘esterno’ è strettamente correlata – tanto sul piano teorico che su quello ‘ricostruttivo’ – alla esatta ‘perimetrazione’ delle condotte di **partecipazione**, ed in ciò appare del tutto **condivisibile** l’approdo giurisprudenziale così raggiunto.

Se, infatti, l’**evento** (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all’art.416 bis tende a reprimere è l’**esistenza ed operatività concreta** di un ‘consorzio umano organizzato’ (l’associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche (prima illustrate), è evidente che **rispetto a tale ‘dato’ fenomenico** debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di ‘intraneità’ (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti ‘esterni’, contribuiscono in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione dell’**evento** stesso (in ciò sostanziandosi l’applicabilità dell’*ordinario* criterio di estensione della punibilità di cui all’art.110 c.p., anche in rapporto alle fatispecie plurisoggettive proprie).

Negare tale realtà logica e ontologica comporterebbe (come è talora avvenuto nelle ricostruzioni processuali del fenomeno criminoso in questione) o la ‘forzatura interpretativa’ della nozione giuridica di *partecipazione* (ricomprendendo in tale figura ogni tipologia di concreto apporto causale, pur se proveniente da soggetti non ‘stabilmente inseriti’ nella consorteria criminosa) o l’attrazione di condotte eziologicamente rilevanti (e soggettivamente consapevoli) verso l’area della piena liceità, o ancora il loro inquadramento ‘qualificatorio’ in fatispecie incriminatrici ‘minori’ (quale il favoreggiamento personale), con sostanziale violazione degli stessi

principi di stretta legalità, tassatività e determinatezza delle descrizioni normative, spesso invocati a sostegno dell'operazione ermeneutica in tal modo realizzata.

Ed infatti :

- la dilatazione, (in tal modo prospettata), del concetto di **partecipazione** tenderebbe a 'svalutare' tanto il semplice dato 'ontologico' (chi contribuisce al raggiungimento dei fini dall'esterno non vuole essere 'associato', né la restante 'parte umana' dell'associazione lo considera tale..) che il rilievo semantico del termine usato dal legislatore (essere 'parte' implica stabilità del vincolo e assunzione tendenziale di ruolo), con impropria estensione interpretativa dei caratteri di **tipicità** della stessa condotta indicata nella norma ;
- l'**opzione** che tende ad attribuire un disvalore solo sul piano etico ma non su quello giuridico-penalistico alle condotte causalmente rilevanti e dunque *co-produttive* dell'evento (sempre se assistite dal coefficiente psicologico di volontarietà e consapevolezza) realizzate dall'*extraneus*, definibile come **opzione 'liceizzante'**, finisce con l'abrogare la vigenza della clausola generale di estensione della punibilità di cui all'art.110 c.p., con violazione dello stesso principio di legalità in senso ampio ;
- l'**opzione** che tende ad 'includere' nell'ambito del **favoreggiamento** (anche se aggravato) ogni ipotesi di contributo occasionale 'esterno' (senza valutarne le concrete forme di manifestazione) rischia anch'essa di implicare forti componenti 'creative' di extralegalità, posto che la descrizione 'positiva' del favoreggiamento personale *ex art.378 c.p.* da un lato contiene una **espressa riserva** in punto di riconoscibilità – in concreto – del concorso criminoso (*..fuori dei casi di concorso ..*) dall'altro individua una **specifico attività** con cui il reato viene a manifestarsi (*..aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa..*). Non appare consentito, dunque, né elidere il richiamo espresso alla 'riserva' di concorso criminoso, né ricondurre a tale condotta tipica (il favoreggiamento personale) le attività 'diverse' di 'agevolazione', pena – anche qui – la violazione dei principali canoni interpretativi su cui si fonda il sistema penalistico e costituzionale.

sf

Ciò posto, può essere ulteriormente oggetto di precisazione la distinzione tra l'ipotesi del 'concorso esterno' e quella del '**favoreggiamento personale**'.

E' evidente, infatti, che entrambe le fattispecie criminose in questione presentano, oltre alla postulata '**non intraneità**' al gruppo (nel senso che l'attività riscontrata non deve consentire la deduzione di 'avvenuta inclusione' del soggetto agente nell'ente criminoso) un ulteriore 'dato comune', rappresentato dalla '**previa operatività**' dell'associazione (rispetto alla condotta 'accessoria', attribuita al soggetto non/associato), ma divergono profondamente sia nella 'idoneità causale' che nella direzione finalistica della condotta.

Il **concorso esterno**, ponendosi quale attività – a forma libera - finalizzata alla '*conservazione*' o al '*rafforzamento*' dell'**ente criminoso** (che dunque *preesiste*), si materializza in un contributo che – per il suo valore causale – possiede, per definizione, una carica teleologica che va ben oltre il semplice 'vantaggio' reso ad un *singolo* destinatario, pur se dovesse - in concreto - esprimersi in una relazione tra due soggetti ben individuati.

Nel **favoreggiamento personale**, che anch'esso prevede necessariamente la '*previa commissione*' del reato presupposto, la direzione finalistica della **specifico** condotta incriminata (ovvero l'aiuto prestato alla elusione delle *investigazioni* o delle *ricerche*) si esaurisce, nella sua valenza fenomenica e nella sua dimensione psichica, nel rapporto tra soggetto autore del reato e soggetto 'beneficiario' della condotta di ausilio.

Sul punto, va peraltro ricordato che il carattere permanente del reato associativo è stato a lungo di ostacolo al riconoscimento, in giurisprudenza, della stessa **possibilità** di qualificare in termini di '**favoreggiamento**' le condotte di ausilio poste in essere in costanza di 'esecuzione' del reato '**principale**' (e ciò in virtù della clausola di

‘conseguenzialità’ espressa dal legislatore con l’uso della espressione : ‘*chiunque, dopo che fu commesso un delitto ..*’), con tendenza alla ‘attrazione’ di simili condotte nell’area di punibilità della stessa consumazione . In effetti, soltanto nel 1984 la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II, 22.10.1984, *Monopoli*) accede alla tesi della configurabilità del favoreggiamento anche nei casi di ‘aiuto’ prestato durante la fase ‘esecutiva’ di un reato permanente (sempre ove vi sia stato un ‘inizio’ di consumazione), proprio basandosi sul *diverso atteggiamento psicologico e finalistico* dell’autore. La decisione, su cui si orienta la prevalente giurisprudenza successiva, riguarda un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione: ‘ ..il reato di favoreggiamento personale è ipotizzabile anche durante la fase esecutiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; in tal caso ai fini della distinzione tra i due reati occorre far riferimento all’elemento psicologico, cioè alla direzione e al contenuto della volontà dell’agente, al di là di un potenziale apporto di causalità materiale tra la sua azione e la prosecuzione del reato principale. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell’esecuzione di un reato permanente attiene al dolo proprio del reato di favoreggiamento e nel sequestro di persona (reato permanente a consumazione anticipata) questa consapevolezza non implica di per sé la ‘partecipazione’ al reato stesso, se non è accompagnata dall’animus socii che deve risultare da un comportamento positivo dell’agente stesso..’.

E’ evidente, dunque – e sul punto sono rinvenibili numerose decisioni di legittimità – che l’eventuale ‘sistematicità’ dell’aiuto prestato, o il particolare rilievo del soggetto ‘favorito’ possono comportare l’attrazione della condotta di ausilio, rispettivamente, o nell’area della vera e propria ‘partecipazione’ (atteso che una simile condotta può essere ‘indicativa’ della avvenuta assunzione di un ruolo di *intraneità*, cfr. Cass. Sez. I, 28.9.’98, *Bruno*) o in quella del concorso esterno, lì dove la particolare qualità del soggetto favorito risulti ‘assistita’ sul piano psicologico, dalla consapevolezza e volontà di arrecare sostegno all’ente nel suo complesso.

Può dirsi, allora, che l’indagine del giudicante, nel difficile compito di qualificare le diverse condotte di ‘contiguità’, dovrà necessariamente partire dalla verifica :

-della **tipologia di ‘apporto’** posta in essere dal soggetto definibile come ‘*extraneus*’, atteso che soltanto sulle condotte rientranti nel paradigma dell’ausilio prestato al fine di eludere investigazioni o ricerche può porsi il problema di distinzione tra l’ipotesi del favoreggiamento e quella del concorso esterno ;

-della attitudine causale del ‘contributo’, atteso che solo ove sia configurabile un ‘**beneficio**’ per l’intera associazione, pur in presenza di una condotta ‘bilaterale’, può ipotizzarsi il concorso esterno ;

- dell’atteggiamento psicologico dell’autore della condotta, atteso che solo in presenza della consapevolezza e volontà di recare, anche attraverso l’aiuto prestato al singolo, un vantaggio all’intero gruppo, può essere riconosciuta la fatispecie concorsuale.

Ebbene la descrizione/distinzione operata tra le diverse tipologie di condotte a parere di questo giudice è correttamente operata nella prospettiva accusatoria allorquando descrive in termini di ‘*intraneità/partecipazione*’ le condotte e i ruoli svolti dagli imprenditori **Di Rauso, Palladino, Iorio e Letizia**, nonché degli indagati **Corvino Antonio e Capasso Maurizio**, mentre qualifica quali condotte di **stabile contributo esterno** quelle degli indagati **Cipriano Cristiano, Ferraro Sebastiano, Di Caterino Nicola, Corvino Luigi, Corvino Nicola , Cantiello Antonio**.

CAPITOLO 4

Le elezioni dell'anno 2007.

Le indagini delegate alla Dia di Napoli.

PREMESSA

Voto di scambio e reati elettorali

Punto nevralgico della vicenda criminosa oggetto del presente procedimento è rappresentato dai fatti inerenti le varie fasi (ideazione, progettazione, ricerca dei finanziamenti etc.) preliminari della costruzione del centro “Il Principe”, insediamento commerciale da realizzare in località Madonna di Briano, del Comune di Casal di Principe (CE), fatti dettagliatamente esposti nelle note depositate dalla DIA (note 852 del 8.05.2009 e 1538 del 7.09.2009).

E', questa, vicenda oltremodo complessa che sarà oggetto di una approfondita analisi in successivo capitolo. E' tuttavia in questa sede richiamata atteso che per un verso, fornisce uno spaccato formidabile dei rapporti fra politica, camorra ed imprenditoria, settori tutti consapevoli del fatto che la realizzazione del centro commerciale consentirà il simultaneo rafforzamento di tutte le entità, e, per altro verso, come si vedrà, è vicenda indissolubilmente intrecciata alle vicende politico-elettorali del **Corvino Antonio e del Cristiano Cipriano, sia con riferimento alle elezioni locali del 2007 sia con riferimento alla successive elezioni locali del 2010.**

Ciò perché la costruenda struttura commerciale ‘casalese’ (così definibile non solo per ragioni geografiche ma anche per la natura degli interessi e dei soggetti che gravitano intorno alla stessa) era un formidabile volano della corruzione elettorale sub-specie di scambio elettorale.

Proprio per le ragioni qui sinteticamente espresse appare opportuno, sia pure brevemente, offrire un inquadramento delle fattispecie penali oggetto di contestazione cautelare in materia di reati elettorali.

Le contestazioni si riferiscono alla normativa di parte speciale di cui al DPR 16.5.60 n.570 (artt.86,90,96,97) in materia di competizioni elettorali comunali , nonché all'art 416 ter c.p. .

L'art.416 ter c.p.

Con l'introduzione della fattispecie il legislatore ha inteso arretrare le rilevanza penale del connubio mafia-politica al momento in cui il soggetto attivo che eroga il danaro riceve la promessa di voti da parte di esponenti di un'associazione mafiosa, in ragione della particolare pericolosità di tale condotta in quanto diretta a sollecitare l'uso dell'intimidazione e della prevaricazione da parte dell'organizzazione criminale a fini di procacciamento elettorale . In tal modo si mira in primo luogo a salvaguardare l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico leso dal connubio mafia /politica e solo strumentalmente l'interesse elettorale tutelato dalle fattispecie della normative speciale .

Per la sussistenza della fattispecie in esame è necessario che colui che ha promesso il proprio appoggio al candidato faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa per alterare il risultato elettorale . Tuttavia ai fini della sussistenza di tale fattispecie non è necessario che nel corso della campagna elettorale vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o comunque esternata in forma congette l'indicazione di voto essendo al contrario sufficiente che la predetta indicazione sia comunque percepita all'esterno come proveniente dall'associazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza di intimidazione del vincolo associativo: atteggiamenti omertosi e succubi indotti nella popolazione sono infatti la conseguenza

del prestigio criminale del sodalizio che per il solo fatto di esistere si accredita come temibile e autorevole centro di potere elettorale. Vedremo dunque nel corso dell'ordinanza come correttamente l'ufficio inquirente ha contestato siffatta condotta solo ad alcuni degli indagati coinvolti nei brogli elettorali e dunque al Corvino Antonio , al Ferraro Sebastiano, al Cirillo Alessandro, al Cipriano Cristiano, al Diana Mario, al Diana Luca e al Martino Gennaro .

Il DPR570/60 :l'associazione finalizzata ai brogli elettorali

Numerose sono altresì le contestazioni relative alla disciplina speciale in materia di voto di scambio, corruzione elettorale , falsi in atto pubblico finalizzati all'alterazione della competizione elettorale . Trattasi di fattispecie la cui interpretazione non pone questioni di particolare rilievo in senso tecnico giuridico. Ciò che tuttavia preme sin da ora osservare che gli innumerevoli episodi che di qui a poco si descriveranno di voto di scambio e di falso elettorale risultano aggravati dalla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l.203/91 in quanto volti all'agevolazione dell'associazione camorristica dei casalesi , associazione che attraverso l'elezione di candidati compiacenti avrebbe potuto controllare le amministrazioni pubbliche locali .

Ma vi è di più : la diffusività del fenomeno dei brogli e delle promesse di utilità in cambio del voto è tale da generare la necessità per i soggetti coinvolti di una suddivisione dei ruoli e di un'organizzazione articolata e stabile per poter concretamente alterare il consenso elettorale e condizionare l'esito delle votazioni. E le attività che sono state poste in essere sono numerose e sofisticate: dalla falsificazione delle schede, alla 'distribuzione porta a porta' delle promesse e delle utilità, dal monitoraggio dei registri dell'anagrafe alla acquisizione della prova che il voto era stato espresso secondo le volontà dell'organizzazione. Da qui la corretta contestazione dell'esistenza di vere e proprie associazioni finalizzate all'alterazione del risultato elettorale (Capi b e c). E non è un caso che si configurino due associazioni con distinti e contrapposti promotori e partecipi : distinte associazioni per il sostegno delle diverse liste elettorali e dei diversi candidati concorrenti. Ma di tutto ciò si avrà contezza nel prosieguo.

Paragrafo 1

Le elezioni del 2007 – Richiamo alla vicenda della costruzione del Centro Commerciale "Il Principe" di cui in seguito. La corruzione elettorale. La posizione di Corvino Antonio - (capo d) della rubrica)

Dunque come indicato in premessa ,nel corso delle indagini è emerso che il clan dei casalesi aveva diretti interessi nella realizzazione dell'opera centro Commerciale ' Il Principe' , opera che controllava attraverso il titolare di fatto dell'intero progetto, l'ing. Nicola DI CATERINO, ma anche attraverso i di lui cognati CRISTIANO Cipriano e CORVINO Luigi.

Questi ultimi all'esito delle consultazioni elettorali del maggio 2007, (la cui legittimità, come si dirà qui di seguito e come risulta ben descritto nelle note informative di PG n. 1985 del 13.10.2008 e 295 del 16.02.2009 della Dia di Napoli è stata gravemente inficiata da una serie di brogli organizzati su larga scala) conseguirono le nomine rispettivamente a Sindaco e a consigliere comunale di Casal di Principe, riportando un'ampia affermazione elettorale alla quale ha significativamente contribuito, nelle forme che sono state minutamente analizzate nelle informative menzionate, la poderosa leva rappresentata dalla promessa di posti di lavoro, apparsa maggiormente credibile agli occhi della popolazione casalese, dal tempestivo quanto frettoloso avvio del cantiere per la realizzazione dell'insediamento commerciale, cantiere successivamente

chiuso per mancanza di fondi necessari per continuare i lavori.

La repentina chiusura del cantiere, peraltro, come si è visto in precedenza, era giustificata al Giangrande ed agli altri operai pseudo-assunti, con il rinvenimento nel corso dei lavori per lo scavo delle fondazioni, di presunti rifiuti tossici e/o radioattivi, la cui presenza su quel sito veniva esclusa, invece, da un accurato sopralluogo svolto dai Vigili del Fuoco.

CORVINO Antonio nelle suddette consultazioni elettorali svoltesi nel 2007 nel Comune di Casal di Principe era nominato **Assessore con delega alla manutenzione e valorizzazione beni immobili comunali, allo sport, allo spettacolo ed al personale**. Sicuramente un titolo prestigioso per chi fino ad allora, in via prevalente, si era occupato di attività meno nobili per il sodalizio camorrista egemone. Sempre dalla predetta attività di indagine è emerso, altresì, che anche CORVINO Antonio, per accrescere il suo consenso elettorale, aveva promesso posti di lavoro presso il cantiere del centro commerciale. E la sua intraneità all'organizzazione criminale, organizzazione che si assicurava attraverso il Corvino una 'rappresentanza politica', era confermata nel prosieguo delle indagini anche in epoca successiva con riferimento alle elezioni del 2010.

Allorquando infatti erano riattivate nuove operazioni tecniche di intercettazione, in particolare, nel corso di una conversazione tra presenti intercettata il 9.01.2010 all'interno dello studio nella disponibilità di DI CATERINO Nicola sito in Casal di Principe (CE), via Vaticale 66 (intercettazioni cui si è fatto cenno nel precedente capitolo con riferimento al Ferraro Sebastiano) questi conversando con DIANA Giuseppe, avvocato, afferma che molti dei componenti dell'attuale amministrazione comunale di Casal di Principe (CE), tra cui proprio CORVINO Antonio e FERRARO Sebastiano, sono parenti o, comunque, collegati al clan dei casalesi. In particolare l'ing. DI CATERINO, che pure vanta una parentela con RUSSO Giuseppe detto "peppe 'o padrino", esprime la sua perplessità circa la possibile sua candidatura, atteso che CORVINO Antonio non ha mai reciso i legami con la criminalità (**questa è una amministrazione piena di sospetti, perché tu ANTONIO CORVINO non puoi farlo diventare un'altra persona. Io ANTONIO CORVINO, lo voglio bene, mi è simpatico**). 

Si riporta uno stralcio della relativa conversazione, nella quale l'ing. DI CATERINO Nicola, con limpidezza, fotografa la preoccupante situazione politica nel territorio casalese:

Conversazione tra presenti 100 del 09.01.2010 delle ore 10.48 intercettata all'interno dello studio in Casal di Principe, via Vaticale 66 in uso a DI CATERINO Nicola ed intercorsa tra lo stesso e l'avvocato DIANA Giuseppe nel corso della quale i due interlocutori parlano del centro commerciale, facendo altresì dei riferimenti al Sindaco, CRISTIANO Cipriano, ed all'intera amministrazione comunale. I due commentano negativamente che molti componenti della predetta assise sono strettamente ricollegabili ad esponenti del clan dei casalesi e che, CORVINO Antonio, così come anche FERRARO Sebastiano naturalmente il Sindaco eletto CRISTIANO Cipriano, ottennero una ampia affermazione elettorale "acquistando" le preferenze mediante l'elargizione di denaro:

pos. 10.54 circa (<10.53.49>): parlano di Cipriano. Nicola dice che ha avuto una discussione con Cipriano quando aveva deciso di non fare più il centro commerciale e di fare un cambio di destinazione d'uso. Nicola ha fatto tutta una relazione e ha chiesto a Cipriano di portare le carte in giunta. Cristiano invece non ha avuto la fermezza di imporsi.

Nicola: quando io dissi basta il CENTRO COMMERCIALE non si fa più, facciamo il cambio di destinazione, ho fatto tutta una relazione, ho detto come si fa tutto, presenta le carte, tu lo ...inc.le..., Cipriano ma tu queste carte le vuoi portare in Giunta? (e

cipriano avrebbe risposto *ndr*) "è meglio di no, perchè sai poi qua,inc.le... legalità". Cipriano, io dissi, tu sei un Sindaco, tu hai una ...inc.le... 5 <10.55.50> <10.55.57> anni, e devi dire: senti io voglio fare questo e ti voglio dare questo a te come comune, tu devi ...inc.le... tu non te ne devi fottere, vado a parlare con il Prefetto, tu non devi parlare con nessuno! tu devi dire: ci sta questa opportunità, che volete fare, la volete fare o no? non lo volete fare, ok ...inc.le...

....omissis.... continuano a parlare del centro commerciale o comunque di opportunità da creare in Casal di Principe.

....omissis....

pos. 10.56 circa (<10.56.24>): parlano dell'amministrazione comunale di Casal di Principe che è strettamente collegata alla criminalità: cita vari assessori e consiglieri tutti strettamente imparentati con appartenenti al clan dei casalesi: Corvino Antonio, Martinelli Pasquale, Bianco Carmine, Schiavone Francesco ed altri. Infine dice che Ferraro Sebastiano la sera prima delle elezioni andò a casa di nicola schiavone e tutti lo sanno.

Nicola: te l'ho detto questo atteggiamento troppo ...inc.le...

Diana Giuseppe: ...inc.le...

Nicola: io non me lo sarei mai ...inc.le.., e poi lo stesso questo fatto di voler per forza dimostrare che questa è una Amministrazione al di sopra di ogni sospetto

Diana Giuseppe: sospetto

Nicola: **NON E' VERO!, questa è una amministrazione piena di sospetti, perché tu ANTONIO CORVINO non puoi farlo diventare un'altra persona. Io ANTONIO CORVINO, lo voglio bene, mi è simpatico**

Diana Giuseppe: però non ci siamo mai mangiati una pizza assieme ...inc.le...

Nicola: **ma ANTONIO è figlio di GAETANO CORVINO! voglio dire**

Diana Giuseppe:signore

Nicola: lascia perdere, è figlio di ANTONIO CORVINO, c'è un problema, c'è un problema. CICCIO SCHIAVONE è CICCIO SCHIAVONE, è il vice sindaco. ma CICCIO SCHIAVONE ora è Natale il fatto della casa, dei fratelli, bordelli, cose. PASQUALE MARTINELLI è frat cugino di ENRICO MARTINELLI, di primo grado non è che come te che tua moglie è cugina a PEPPE 'O PADRINO, PASQUALE è cugino di primo grado a ENRICO MARTINELLI. PASQUALE IAVARAZZO, il padre, ha ancora una pena sospesa, CARMINUCCIO BIANCO è frat cugino carnale a MARIO A BOTTA, la moglie non so a chi è figlia, non so neanche a chi apparteneva pure insomma. dice che ...

Diana Giuseppe: e poi penso un'altra cosa io, posso

Nicola: un consiglio, un criterio, il figlio di ...inc.le..., EMILIO BIANCO, ...inc.le... ma quello è stato in galera, AUGUSTO BIANCO, cioè, poi SEBASTINO FERRARO, truffatore,

Diana Giuseppe: ...inc.le... giorni di pena sospesa, arresto

Nicola: **di tutto e di più, voglio dire**

Diana Giuseppe: e allora pure ...inc.le...

Nicola: mi servi tu il più pulito, mi servi tu...inc.le...
...inc.le...

Nicola: io dico anche questo, vedi questa cazzo di Prefettura, sta cazzo di

Diana Giuseppe: però io voglio dire

Nicola: ma voi non potete consentire di far candidare tutta questa gente che hanno tutti questi problemi e poi li fate eleggere dal popolo e dopo ci dite: voi dopo avete gli occhi addosso.

Diana Giuseppe: noi siamo in democrazia, io sono altamente democratico e dico che se <10.58.53> ANTONIO CORVINO - 600 voti li paga e democraticamente, liberamente il cittadino che va li e dà 50 euro non per ...inc.le... quello si è venduto per poco.

...inc.le... perché 700 cittadini ...inc.le..

Nicola: ma io non credo che ANTONIO ...inc.le... io penso che ANTONIO

Diana Giuseppe: a NAtale, si è fatto il giro di S. Antonio ...inc.le... i cittadiniinc.le... la sera prima li aveva anche ...inc.le... a casa sua li aveva , lo so perché ...inc.le... ANTONIO CORVINO lavora come SEBASTINO, sappiamo che la sera prima SEBASTINO è andato a casa di NICOLA SANDOKAN ...inc.le... il Sindaco, devo fare il Sindaco ...inc.le... e lo sappiamo e sappiamo ...inc.le.. ma così prima di inc.le.. ma dove vogliamo arrivareomissis....

Quanto affermato da DI CATERINO Nicola - che, peraltro, come si vedrà meglio nel capitolo 7, era intraneo al sodalizio e appartenente al medesimo entourage del Corvino Antonio e di altri indagati, imprenditori e politici collusi, dunque, bene informato - nel corso della citata intercettazione ambientale, almeno nella parte relativa alla contiguità del CORVINO Antonio al clan dei casalesi, va posto in relazione alle dichiarazioni rese, sul conto dello stesso, dai collaboratori di giustizia di cui sopra si è riportato ampio stralcio.

Ne segue che le suddette intercettazioni **costituiscono, ex post, elemento di riscontro**, aliunde acquisito, proprio del narrato dei collaboratori , posto che anche soggetti che , per un verso, non risultano direttamente collegati ai dichiaranti e, per altro verso, sono , comunque, profondi conoscitori della realtà casalese in cui vivono ed operano a livello politico-imprenditoriale, finiscono per confermare sia la diffusa e pervasiva attività di corruzione elettorale che le collusioni con i sodalizi camorristi . Lo stesso specifico riferimento al contatto diretto fra Nicola Schiavone e ‘Sebastino’, cioè Ferrara Sebastiano appare in perfetta sintonia con quanto dichiarato da Piccolo Raffaele e Piccolo Marianna : la coincidenza dei narrati è altamente significativa.

Ma vi è di più :le indagini svolte dalla Dia evidenziavano gli interessi di CORVINO Antonio nel centro commerciale in Casal di Principe cui fanno riferimento i collaboratori di Giustizia, confermati dalle risultanze dell'informativa n.1538 del 07.09.2009.

E così, venendo ora alle vicende da trattare nel presente paragrafo, nel corso delle indagini riguardanti le consultazioni elettorali del 2007 del Comune di Casal di Principe, emergeva che CORVINO Antonio aveva promesso posti di lavoro nel centro commerciale al fine di ottenere consenso elettorale. In sostanza, mercimonio per acquisire consenso e contiguità al clan dei casalesi erano il fondamento della strategia elettorale di Antonio Corvino, il cui esito era uno soltanto e cioè il condizionamento della libertà di voto dei cittadini di Casal di Principe .

Al fine, poi, di riscontrare quanto sopra dichiarato da PICCOLO Marianna sulla compravendita dei voti, è stato svolto dalla Dia, un accertamento dal quale si è rilevato che effettivamente PICCOLO Marianna, nella consultazione elettorale 2007, nel Comune di Casal di Principe (CE) si è recata alle urne. Infatti, dalla consultazione dei registri elettorali, acquisiti dalla PG. su delega – cfr nota 1985 del 13.10.2008 e 295 del 16.02.2009 - risulta che la stessa si è recata presso la Sezione nr. 15, nel maggio 2007, ed ha votato esibendo la tessera elettorale 065686253.

Orbene, tali circostanze e le considerazioni sopra esposte consentono di ricostruire e di inquadrare correttamente – e soprattutto nel suo complesso e in modo esaustivo – l'intera vicenda criminosa in oggetto e tutte le condotte ascrivibili al Corvino Antonio, ovvero, sia la fattispecie associativa sia le fattispecie “scopo” descritte nei capi di accusa.

Invero, dalle dichiarazioni acquisite e dalle indagini svolte risultava l'intraneità di Corvino Antonio alla compagnia camorristica denominata “clan dei casalesi”; in altri termini dalle risultanze in oggetto emerge come il Corvino sia diventato, dopo essere stato il faccendiere del clan, uno dei fondamentali punti di riferimento del sodalizio in

seno alle pubbliche amministrazioni territoriali indicate. Tale circostanza, dunque. giustifica, avvalora e rende concreta ed attuale la contestazione (nel corpo delle suddette fattispecie di reato “scopo”) della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della l. 203/91; proprio in quest’ottica, dunque, si può affermare, che tutte le condotte criminose – direttamente o indirettamente - tenute dal Corvino con riferimento alle due tornate elettorali del 2007 e del 2010 (e cioè soprattutto quelle qualificate in termini di corruzione elettorale) sono tutte condotte tendenti ad agevolare il sodalizio di cui il Corvino costituisce espressione. Agevolazione dell’organizzazione criminale in quanto il Corvino altro non è che ‘il rappresentante’ del clan nell’Amministrazione Comunale della cittadina in cui hanno sede i principali interessi del sodalizio. Collocare un uomo del clan (e cioè il Corvino Antonio), figlio di politico già a suo tempo in rapporti con il clan casalese, che fino al giorno prima trafficava con il sodalizio nel settore delle scommesse, in seno a quell’amministrazione pubblica, era, in primo luogo una efficace campagna propagandistica del clan casalese che mostra come sia in grado di nominare persone sue, notoriamente sue, in seno alla menzionate pubbliche amministrazioni territoriali (Comune di Casale di Principe e Provincia di Caserta). Una prova di forza che accresceva, su quel territorio, non solo il prestigio del clan, il suo porsi rispetto a chi vi vive ed opera, come sorta di ente a competenza generale in grado di imporre le sue regole anche in ambiti non criminali (l’economia, la politica, i rapporti sociali), a cui non si può mai sfuggire (e, dunque, in tale modo accrescendo la sua capacità di indurre assoggettamento) ma che consentiva altresì, allo stesso uomo del clan di ingerirsi non solo nella gestione degli appalti, ma anche nel collocamento di lavoratori, controllando in tal modo il mercato del lavoro, circostanza questa fondamentale in un territorio come quello di interesse, nel quale, appunto, il controllo di questa leva da parte della criminalità organizzata costituisce uno dei punti di forza della capacità del consorzio mafioso di guadagnare solidarietà, appoggi, consenso, omertà, collusioni diffuse.

In sostanza chi si rivolgeva all’assessore Corvino per un posto di lavoro sapeva di rivolgersi allo stesso clan, essendovi un rapporto di assoluta e notoria immedesimazione organica fra l’esponente politico e l’organizzazione mafiosa.

Proprio su tale ultimo aspetto è importante sottolineare come il tenore delle conversazioni di seguito riportate, le parole utilizzate dal Corvino Antonio, le modalità di dialoghi, anche a volere prescindere dalle altre fonti di prova che evidenziano come il Corvino sia esponente politico degli Schiavone, palesino una gestione arrogante e prevaricatrice della cosa pubblica e del mercato del lavoro, in piena sintonia con la matrice tipicamente camorristica delle attività dell’indagato.

Sempre in tale ottica vale la pena evidenziare come proprio su tale aspetto anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito taluni punti fermi, sottolineando come “....In tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un’associazione mafiosa (e non è questo neppure il caso del Corvino Antonio che invece risulta in tutto e per tutto inserito ed intraneo rispetto all’associazione criminosa in oggetto), offre un contributo al perseguitamento dei suoi fini.....”, (sez. 6, Sentenza n. del 13/11/2008; sez. 2, Sentenza n. del 27/09/2004).

Ancora, sempre in punto di diritto, nessun dubbio può esservi – sulla base delle risultanze che verranno qui di seguito riportate – in ordine alla configurazione dell’ipotesi di reato prevista dalla legge speciale in materia elettorale (DPR 570/1960), che prevede il reato elettorale di offerta, promessa o somministrazione di denaro o altra utilità per ottenere una presentazione di candidatura o il voto a proprio favore o di altri (così detta corruzione elettorale), che è, evidentemente, fattispecie di “reato di pericolo” che, come tale, si realizza con la mera messa in pericolo del bene tutelato, giacché è posto a tutela del regolare e democratico svolgimento delle campagne elettorali e